

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, concernente: «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» sono apportate le seguenti modifiche:

— All'articolo 108 è aggiunto il seguente comma:

«Fino all'approvazione dei piani territoriali comprensoriali, ferme restando le competenze della Seconda Commissione consiliare, le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono di competenza della Giunta regionale, che si avvale, quali organi

consultivi, della Commissione Tecnica Regionale e del Comitato Tecnico Regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2

E' abrogata la legge regionale 27 novembre 1980, n. 91.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 giugno 1981

Bernini